

ORDINI DEL GIORNO

G2.100

D'ALIA, DELLA MONICA

Il Senato,

premesso che:

l'analisi dell'attività giudiziaria svolta nell'ultimo decennio dimostra, in modo ormai inequivocabile e ampiamente condiviso, che l'infiltrazione malavitosa, più che i contratti principali, sui quali comunque devono rimanere i controlli e le certificazioni attualmente in essere, riguarda i sub-contratti, soprattutto quelli relativi a specifiche attività economiche che sono espressione del controllo del territorio esercitato dalle organizzazioni criminali;

l'articolo 2, comma 1, lettera f), che prevede di estendere la certificazione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, indipendentemente dal valore del contratto alle attività che saranno individuate con un apposito regolamento, appare del tutto insufficiente a garantire un reale contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti;

impegna il Governo

ad individuare, indipendentemente dalle risultanze del citato regolamento attuativo, l'attività di cava, i noli a caldo, la fornitura di calcestruzzo, la fornitura di bitume, lo smaltimento di rifiuti, i lavori in terra ed il trasporto a discarica, quali attività economiche ad alto rischio di infiltrazioni malavitose;

a prevedere la creazione, presso ogni Prefettura, di elenchi a cui devono iscriversi i fornitori e prestatori di servizi per l'esercizio delle attività prima ricordate.

G2.101

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA, GHEDINI, CECCANTI, SANNA, ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, MAURO MARINO, VITALI

Il Senato,

premesso che:

l'analisi dell'attività giudiziaria svolta nell'ultimo decennio dimostra, in modo ormai inequivocabile e ampiamente condiviso, che l'infiltra-

zione malavitosa, più che i contratti principali, sui quali comunque devono rimanere i controlli e le certificazioni attualmente in essere, riguarda i sub-contratti, soprattutto quelli relativi a specifiche attività economiche che sono espressione del controllo del territorio esercitato dalle organizzazioni criminali;

la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*) del presente disegno di legge, che prevede di estendere la certificazione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 indipendentemente dal valore del contratto alle attività che saranno individuate con un apposito regolamento, appare insufficiente a garantire un reale contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti;

questo anche in considerazione delle differenti procedure e modalità previste dal citato articolo 10 legge 575 del 1965 rispetto a quelle, molto più puntuali e significative, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

indipendentemente, quindi, dalle risultanze del citato regolamento attuativo, risulta indifferibile l'immediata individuazione, con relativo assoggettamento alle procedure di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998, di quelle attività economiche nelle quali le infiltrazioni della criminalità organizzata sono già ampiamente dimostrate;

tali attività risultano essere, ad esempio, le attività di cava, i noli a caldo, la fornitura di calcestruzzo, la fornitura di bitume, lo smaltimento di rifiuti, i lavori in terra, il trasporto a discarica; molto spesso i soggetti che operano nelle citate attività si trovano ad agire sul territorio in regime di monopolio naturale, oppure tramite «cartelli», rendendo inevitabile il rapporto tra loro e le imprese che operano in quei territori,

impegna il Governo:

nell'ambito delle proprie prerogative, al fine di garantire l'efficacia dei controlli proprio in quelle attività imprenditoriali maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni malavitose, a prevedere la creazione, presso ogni prefettura, di elenchi a cui devono iscriversi i fornitori e prestatori di servizi per l'esercizio delle attività prima ricordate, assoggettandoli alle procedure di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998.
